

Codice A2203A

D.D. 23 ottobre 2025, n. 1435

Progetto "InterAzioni in Piemonte 3 - "Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi" - PROG. 1044 finanziato a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI) 2021-2027. CUP J69I23002840007. Approvazione schemi-tipo di convenzione con i Partner di progetto e IRES Piemonte.



ATTO DD 1435/A2203A/2025

DEL 23/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2203A - Politiche per le pari opportunità , diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale

OGGETTO: Progetto “InterAzioni in Piemonte 3 - “Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi” – PROG. 1044 finanziato a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI) 2021-2027. CUP J69I23002840007. Approvazione schemi-tipo di convenzione con i Partner di progetto e IRES Piemonte.

Premesso che:

- con D.G.R. n. 1-8571/2024/XI del 13/05/2024 è stata autorizzata la presentazione della candidatura del progetto “InterAzioni in Piemonte 3”, da parte di Regione Piemonte, in qualità di ente capofila, nell’ambito dell’Avviso pubblico del Ministero dell’Interno per la “Presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2 Migrazione legale e Integrazione Ambiti di applicazione: “Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi”;

- con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti, prot. n. 123 del 10/12/2024, è stata approvata la graduatoria finale del suddetto Avviso, con l’ammissione a finanziamento del progetto “InterAzioni in Piemonte3” PROG. 1044 - CUP J69I23002840007 per un importo complessivo pari a euro 3.784.000,00 per attività progettuali avviate in data 01/04/2025 e che si concluderanno il 30/09/2029 – salvo eventuali proroghe del Ministero;

Dato atto che in data 18/02/2025 è stata firmata la Convenzione di Sovvenzione che regola i rapporti tra il Ministero (Autorità di gestione del fondo FAMI) e la Regione Piemonte.

Considerato che il progetto vede coinvolti in qualità di enti partner:

Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali Caluso,
Comune di Asti,

Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-assistenziali C.I.S.S. 38,
Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali I. R. I. S.,
Città di Torino,
Unione dei Comuni Nord est Torino,
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali (CISS) di Pinerolo,
Consorzio per i Servizi Socio-assistenziali del Monregalese (CSSM),
CISSACA - Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali dei Comuni dell'Alessandrino,
Agenzia Piemonte Lavoro,
IRES PIEMONTE - Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte.

Dato atto che, con DD n. 929/A2203A/2025 del 09/07/2025, è stata accertata al bilancio regionale la somma complessiva di euro 3.784.000,00 ed impegnata la somma complessiva di euro 3.784.000,00 di cui euro 3.715.070,00 a favore dei suddetti partner di progetto;

Al fine di regolamentare i rapporti con i suddetti partner, si rende necessario con il presente provvedimento approvare gli schemi-tipo di Convenzione tra Regione Piemonte e Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali Caluso, Comune di Asti, Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-assistenziali C.I.S.S. 38, Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali I. R. I. S., Città di Torino, Unione dei Comuni Nord est Torino, Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali (CISS) di Pinerolo, Consorzio per i Servizi Socio-assistenziali del Monregalese (CSSM), CISSACA - Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali dei Comuni dell'Alessandrino e Agenzia Piemonte Lavoro e fra Regione Piemonte e IRES Piemonte, posti rispettivamente in allegato A e B alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- lo Statuto Regionale il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D. Lgs 118/2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la L.R. n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D. Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. 9 luglio 2021, n. 43-3529 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017";
- il D.P.G.R. n. 11/R, Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 Gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 e della

tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2025;

- la Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la D.G.R. 12-852/2025/XII del 3 marzo 2025, avente per oggetto "Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027".;

determina

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) di approvare, nell'ambito del progetto "InterAzioni in Piemonte 3", finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 (PROG. 1044 - CUP J69I23002840007), di cui alla D.G.R. n. 1-8571/2024/XI del 13/05/2024, gli schemi-tipo di Convenzione tra Regione Piemonte e Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali Caluso, Comune di Asti, Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-assistenziali C.I.S.S. 38, Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali I. R. I. S., Città di Torino, Unione dei Comuni Nord est Torino, Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali (CISS) di Pinerolo, Consorzio per i Servizi Socio-assistenziali del Monregalese (CSSM), CISSACA - Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali dei Comuni dell'Alessandrino, Agenzia Piemonte Lavoro e fra Regione Piemonte e IRES Piemonte, posti rispettivamente in allegato A e B alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva prevista, pari a euro 3.715.070,00, trova copertura al capitolo 151556 (risorse europee) e al capitolo 151558 (risorse statali).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE (A2203A - Politiche per le pari opportunità , diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale)
Firmato digitalmente da Osvaldo Milanese

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All.A1.pdf
2. All.B2.pdf
3. All_A_schema_di_convenzione_Altri_Partner.pdf
4. All_B_schema_di_convenzione_IRES.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Atto di nomina a Responsabile del Trattamento

(ai sensi dell'art. 28, parr. 1 e 3, Regolamento UE 2016/679 protezione dei dati personali – GDPR)

La Regione Piemonte – Direzione Welfare – Settore Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione, progettazione e innovazione sociale,

con sede in Torino (TO), Piazza Piemonte n. 1, C.F. 80087670016, P.IVA 02843860012,
nella persona di Osvaldo Milanese

nella sua qualità di Responsabile del Settore Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione, progettazione e innovazione sociale

(Delegato del Titolare, a seguire anche «Regione Piemonte» o «Titolare del Trattamento» o «Titolare»);

e

Denominazione Ente _____

con sede in _____, _____ C.F. _____

nella persona di _____

nella sua qualità di legale rappresentante del _____

(a seguire anche «Responsabile del Trattamento» o «Responsabile»);

PREMESSO CHE

Con D.G.R. n. 1-8571/2024/XI del 13/05/2024, si è approvata la candidatura del progetto "InterAzioni in Piemonte 3"- "Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi" nell'ambito dell'Avviso del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2 Migrazione legale e Integrazione;

il progetto regionale vede la partecipazione dei seguenti partner di progetto:

Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali Caluso, Comune di Asti, Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-assistenziali C.I.S.S. 38, Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali I. R. I. S., Città di Torino, Unione dei Comuni Nord est Torino, Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali (CISS) di Pinerolo, Consorzio per i Servizi Socio-assistenziali del Monregalese (CSSM), CISSACA - Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali dei Comuni

dell'Alessandrino, Agenzia Piemonte Lavoro e IRES PIEMONTE - Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte.

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti, prot. n. 123 del 10/12/2024, è stata approvata la graduatoria finale del suddetto Avviso, con l'ammissione a finanziamento del progetto "InterAzioni in Piemonte3" PROG. 1044 - CUP J69I23002840007; per un importo complessivo pari a euro 3.784.000,00 per attività progettuali avviate in data 01/04/2025 e che si concluderanno il 30/09/2029 – salvo eventuali proroghe del Ministero.

In data 18/02/2025 è stata firmata la Convenzione di Sovvenzione che regola i rapporti tra il Ministero (Autorità di gestione del fondo FAMI) e la Regione Piemonte.

TANTO PREMESSO

il Titolare del Trattamento nomina Denominazione Ente Partner di Progetto (d'ora in poi Partner di Progetto) quale Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'articolo 28, par. 1 e 3, del GDPR, il quale dovrà operare in conformità al GDPR, al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (a seguire, anche «**Codice**») e alle disposizioni di seguito riportate, che il Responsabile espressamente accetta con la sottoscrizione del presente Atto.

Art. 1 – Finalità e oggetto del Trattamento

1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di Trattamento dei Dati Personali necessari alle elaborazioni utili al perseguimento delle finalità di cui al Progetto.
2. Il principale strumento attraverso il quale viene gestito il flusso dei dati ai fini del progetto è l'applicativo Compane e fornito in licenza d'uso gratuita da IRES Piemonte, ente partner di progetto.
3. Le operazioni di Trattamento riguarderanno Dati necessari all'esecuzione del Progetto "InterAzioni in Piemonte3" (a seguire, anche «**Interessati**») di seguito indicati:

a) Dati personali comuni (ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 1 del GDPR), quali:

- nome e cognome
- cittadinanza, nazionalità
- codice fiscale
- data di nascita
- genere

- residenza, domicilio
- contatti
- dati dei familiari
- dati sull'arrivo in Italia e status permanenza
- situazione lavorativa
- situazione abitativa

b) Dati relativi alla salute (ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 15 del GDPR), quali:

- disabilità
- stato di gravidanza
- gravi malattie, cure mediche in corso
- uso di sostanze stupefacenti
- vulnerabilità psichiche
- ulteriori dati in tema di vulnerabilità

c) Dati relativi a condanne penali e reati (ai sensi dell'art. 2 *octies* del Codice)

4. Il Titolare comunica al Responsabile qualsiasi variazione che si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di Trattamento dei Dati Personali.
5. Il Responsabile non potrà effettuare alcuna operazione di Trattamento riguardanti Dati Personali ulteriori a quelli di cui al presente articolo, se non a seguito di variazioni richieste formalmente dal Titolare.

Art. 2 – Durata del Trattamento

1. Il Trattamento dei Dati Personali dovrà avvenire per un periodo non eccedente il tempo strettamente necessario a dare attuazione alla Convenzione.
2. Alla naturale data di cessazione di efficacia della Convenzione, ovvero qualora il rapporto tra il Titolare e il Responsabile dovesse venire meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo, anche il presente Atto verrà automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche.
3. Al verificarsi delle circostanze di cui al precedente comma 2, il Responsabile perderà ogni legittimazione a trattare i Dati Personali e sarà tenuto a restituire al Titolare i Dati medesimi e a provvedere alla loro integrale distruzione, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente. Il Responsabile del Trattamento, inoltre, dovrà rilasciare al Titolare apposita dichiarazione attestante l'insussistenza, presso lo stesso, di alcuna copia dei Dati Personali trattati in forza del presente Atto.
4. Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione di cui al precedente comma 3, ultimo periodo.

Art. 3 – Istruzioni documentate

1. Il Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 28, par. 3, del GDPR, dovrà:

- provvedere all'attivazione, all'aggiornamento, alla modifica e alla disabilitazione dei profili per l'accesso e l'utilizzo dell'applicativo Companee, ai sensi delle comunicazioni contenenti gli elenchi delle Persone Autorizzate inviate dai soggetti partner del progetto "InterAzioni in Piemonte 3" a IRES e per conoscenza al titolare;
- applicare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza di cui al successivo art. 6 del presente Atto;
- assicurarsi, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

- Trattamento dei Dati Personali non consentito o non conforme alle finalità del Trattamento di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente Atto;

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone autorizzate, ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice (a seguire, anche «**Persone Autorizzate**») in relazione a ciascuna area di Trattamento;
- vigilare – anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare del Trattamento – che le Persona Autorizzate si attengano alle procedure di volta in volta indicate dal Titolare, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi Trattamenti;
- assistere il Titolare del Trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del GDPR, nonché nel corso dell'eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui all'art. 36 del GDPR (a seguire, anche «**Garante per la Protezione dei Dati Personali**»);
- ove richiesto, assistere il Titolare del Trattamento, con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, a fronte dell'esercizio, da parte degli Interessati, dei diritti di cui agli artt. da 13 a 22 del GDPR;
- ove richiesto, assistere il Titolare del Trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del Trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del Trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di *providing* e *backup* utilizzati.

Art. 4 – Obblighi del Responsabile

1. Il Responsabile assume gli obblighi in materia di protezione dei Dati Personali, in conformità alle disposizioni del GDPR, del Codice e della ulteriore normativa vigente, e si impegna al pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di Trattamento dei Dati Personali, nonché delle istruzioni impartite dal Titolare.
2. Il Responsabile conferma la propria diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dalla normativa di cui al precedente comma 1.
3. Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare, tempestivamente, qualsiasi circostanza sopravvenuta che dovesse essere di ostacolo al regolare espletamento delle attività di cui al presente Atto.
4. Il Responsabile garantisce che i Dati Personali trattati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo – mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza ai sensi dell'art. 6 del presente Atto – i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di Trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente Atto.
5. Il Responsabile, salve specifiche istruzioni documentate del Titolare, si impegna a non:
 - a) utilizzare i Dati Personali in proprio o comunque per finalità diverse da quelle indicate al precedente art. 1, comma 1, del presente Atto;
 - b) cedere, concedere, consegnare, copiare, riprodurre, comunicare, divulgare, rendere disponibili in qualsiasi modo, o a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, a terzi, le informazioni acquisite nel Trattamento dei Dati Personali;
 - c) duplicare o riprodurre, in proprio, i Dati Personali per finalità diverse da quelle indicate al precedente art. 1, comma 1, del presente Atto.
6. Il Responsabile si obbliga ad osservare la massima riservatezza in relazione a fatti, informazioni, dati e atti di cui lo stesso venga a conoscenza in ragione del presente Atto.

Art. 5 – Registro della attività di Trattamento

1. Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed esibire al Titolare, su richiesta scritta o orale, un registro di tutte le attività di Trattamento svolte per conto del Titolare medesimo.
2. In conformità a quanto stabilito dall'art. 30, par. 2, del GDPR, il suddetto registro dovrà contenere:
 - a) il nome e i dati di contatto del Responsabile del Trattamento, del Titolare del Trattamento, del rappresentante del titolare del Trattamento o del Responsabile del Trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
 - b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del Trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del GDPR.

Art. 6 – Misure di sicurezza

1. Il Responsabile dispone di una propria struttura organizzativa, che dichiara essere idonea a consentire il Trattamento dei Dati Personali nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Responsabile si impegna, per le attività del progetto e per i relativi trattamenti dei dati personali indicati all'art 1 del presente atto di nomina, ad utilizzare l'applicativo "Companee" per garantirne la gestione, la manutenzione e il corretto funzionamento. In caso di attività di trattamento realizzate con strumenti diversi dall'applicativo, il Responsabile mette in atto idonee misure organizzative, tecniche e procedurali in grado di garantire un adeguato livello di sicurezza del trattamento dei dati personali.
3. Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare, tempestivamente, eventuali variazioni delle misure di sicurezza adottate.

Art. 7 – Delegato del Titolare al Trattamento dei Dati Personali

1. Il Titolare individua il delegato al Trattamento dei Dati Personali (a seguire, anche «**Delegato**») nella persona di Osvaldo Milanese, dirigente del settore Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione, progettazione e innovazione sociale, competente in materia;
2. Il Delegato al Trattamento dei Dati Personali svolge le seguenti attività:
 - a) assicura il mantenimento e la gestione della Convenzione in relazione a qualsiasi modifica dovesse verificarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati;
 - b) adotta le necessarie procedure per garantire la conformità ai principi previsti dall'art. 5 del GDPR;
 - c) verifica la compatibilità delle misure di sicurezza alle norme in materia di protezione dei dati personali, anche in riferimento alle disposizioni organizzative e procedurali vigenti nei singoli ordinamenti regionali.
3. Le previsioni del presente Atto che riportano attività operative del Titolare finalizzate all'esecuzione del Progetto sono da intendersi riferite al Delegato, salva diversa indicazione da parte del Titolare medesimo.

Art. 8 – Persone Autorizzate

1. Il Responsabile designa le Persone Autorizzate tra i propri dipendenti, individuando quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di Trattamento nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, e impartendo loro, per iscritto, le idonee istruzioni.
2. Il Responsabile si impegna a vigilare sulle Persone Autorizzate affinché:
 - a) effettuino il Trattamento in modo lecito e corretto, esclusivamente ai fini dell'esecuzione delle attività e per le finalità di cui al presente Atto, e nel rispetto delle indicazioni fornite;
 - b) non diffondano o comunichino i Dati Personali oggetto di Trattamento senza la preventiva autorizzazione del Responsabile;
 - c) sia precluso l'accesso ai Dati Personali da parte di persone non autorizzate;
 - d) rispettino le misure di sicurezza adottate.
3. Il Responsabile garantisce che le Persone Autorizzate abbiano accesso ai soli Dati Personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati e che le stesse svolgano le operazioni di competenza nel rispetto del principio di riservatezza.
4. Il Responsabile si obbliga a fare osservare alle Persone Autorizzate la massima riservatezza in relazione a fatti, informazioni, dati e atti di cui le stesse vengano a conoscenza in ragione del presente Atto.

Art. 9 – Nomina di Sub-Responsabili del Trattamento

1. Con il presente Atto, il Titolare conferisce, ai sensi dell'art. 28, par. 2, del GDPR, autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter nominare eventuali ulteriori responsabili del trattamento (a seguire, anche «**Sub-Responsabili**»), fermi restando l'obbligo del Responsabile di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile al Titolare del Trattamento.
2. Nel caso in cui il Responsabile proceda alla nomina di Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità, forniscano garanzie sufficienti circa la messa in atto di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti di cui al GDPR e al Codice, il rispetto della normativa vigente e la tutela dei diritti degli Interessati.
3. Ove il Responsabile intenda ricorrere a Sub-Responsabili, sugli stessi sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico conforme alla normativa vigente, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto.
4. Qualora il Sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare del Trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Sub-Responsabile. Il Responsabile si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione, ove risulti allo stesso imputabile a titolo di colpa o dolo, che possa derivare al Titolare dalla mancata

osservanza dei suddetti obblighi, e più in generale, dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

5. Il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di Sub-Responsabili. Il Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

Art. 10 – Vigilanza

1. Il Titolare avrà la facoltà di vigilare sulla puntuale osservanza da parte del Responsabile degli obblighi stabiliti dalla legge e dal presente Atto, nonché di effettuare verifiche periodiche anche con riguardo ai profili inerenti alla sicurezza.
2. Il Titolare – previa richiesta motivata, con congruo preavviso e comunque con tempistiche e modalità concordate con il Responsabile – potrà svolgere altresì ispezioni nei locali ove si svolgono le operazioni di trattamento o sono custoditi dati o documenti relativi al presente Atto.

Art. 11 – Obblighi di collaborazione

1. Il Responsabile si obbliga a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Atto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di vigilanza di cui al precedente art. 10 del presente Atto, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato.
2. Il Titolare si impegna, per sé e per i terzi da esso incaricati, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica di cui al precedente comma 1 esclusivamente per le finalità ivi indicate.
3. Il Responsabile si obbliga a comunicare tempestivamente al Titolare, al momento della ricezione, eventuali richieste di informazioni o comunicazioni relative all'esercizio dei diritti in materia di protezione di Dati Personali da parte degli Interessati, ovvero richieste di informazioni o comunicazioni dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, delle Autorità Giudiziarie e/o di qualsiasi altra Autorità pubblica (a seguire, anche le «**Autorità**»), ed ogni altra notizia rilevante in relazione al Trattamento dei Dati Personali.
4. Il Responsabile dovrà fornire supporto al Titolare nei contatti con le Autorità, fornendo qualsiasi informazione richiesta. Resta inteso che il Responsabile non potrà rappresentare né agire dinanzi alle Autorità per conto del Titolare.

Art. 12 – Data Breach

1. Il Responsabile informerà il Titolare senza ingiustificato ritardo nel caso in cui venga a conoscenza di violazioni di Dati Personali, in modo che lo stesso possa porre in essere gli adempimenti necessari ai sensi dagli artt. 33 e 34 del GDPR.

Art. 13 – Disposizioni varie

1. Il presente Atto non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso, salvo quanto previsto nella Convenzione.

2. Nessuna modifica al presente Atto sarà considerata validamente effettuata se non redatta per iscritto, firmata da persona munita dei necessari poteri e con indicazione specifica delle parti aggiunte o modificate.
3. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del GDPR e del Codice, nonché alla normativa comunque applicabile in materia di protezione dei dati personali.
4. Il presente Atto è stato oggetto di puntuale negoziazione tra le Parti, con la conseguenza che non si rende necessaria l'accettazione specifica di clausole del medesimo ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

(firmato digitalmente)

Il Titolare del Trattamento

Il Responsabile del Trattamento

Atto di nomina a Responsabile del Trattamento

(ai sensi dell'art. 28, parr. 1 e 3, Regolamento UE 2016/679 protezione dei dati personali – GDPR)

La Regione Piemonte – Direzione Welfare – Settore Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione, progettazione e innovazione sociale,

con sede in Torino (TO), Piazza Piemonte n. 1, C.F. 80087670016, P.IVA 02843860012, nella persona di Osvaldo Milanese

nella sua qualità di Responsabile del Settore Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione, progettazione e innovazione sociale

(Delegato del Titolare, a seguire anche «Regione Piemonte» o «Titolare del Trattamento» o «Titolare»);

e

l'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (IRES)

con sede in Torino (TO), via Nizza 18, C.F. 80084650011

nella persona di _____

nella sua qualità di Presidente dell' Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (IRES)

(a seguire anche «**Responsabile del Trattamento**» o «**Responsabile**»);

PREMESSO CHE

Con D.G.R. n. 1-8571/2024/XI del 13/05/2024, si è approvata la candidatura del progetto "InterAzioni in Piemonte 3"- "Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi" nell'ambito dell'Avviso del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2 Migrazione legale e Integrazione;

il progetto regionale vede la partecipazione dei seguenti partner di progetto:

Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali Caluso, Comune di Asti, Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-assistenziali C.I.S.S. 38, Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali I. R. I. S., Città di Torino, Unione dei Comuni Nord est Torino, Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali (CISS) di Pinerolo, Consorzio per i Servizi Socio-assistenziali del Monregalese (CSSM), CISSACA - Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali dei Comuni dell'Alessandrino, Agenzia Piemonte Lavoro e IRES PIEMONTE - Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte.

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti, prot. n. 123 del 10/12/2024, è stata approvata la graduatoria finale del suddetto Avviso, con l’ammissione a finanziamento del progetto “InterAzioni in Piemonte3” PROG. 1044 - CUP J69I23002840007; per un importo complessivo pari a euro 3.784.000,00 per attività progettuali avviate in data 01/04/2025 e che si concluderanno il 30/09/2029 – salvo eventuali proroghe del Ministero.

In data 18/02/2025 è stata firmata la Convenzione di Sovvenzione che regola i rapporti tra il Ministero (Autorità di gestione del fondo FAMI) e la Regione Piemonte.

TANTO PREMESSO

il Titolare del Trattamento nomina IRES Piemonte quale Responsabile del Trattamento, ai sensi dell’articolo 28, parr. 1 e 3, del GDPR, il quale dovrà operare in conformità al GDPR, al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (a seguire, anche «Codice») e alle disposizioni di seguito riportate, che il Responsabile espressamente accetta con la sottoscrizione del presente Atto.

Art. 1 – Finalità e oggetto del Trattamento

1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di Trattamento dei Dati Personali necessari alle elaborazioni utili al perseguimento delle finalità di cui al Progetto.
2. Il principale strumento attraverso il quale viene gestito il flusso dei dati ai fini del progetto è l’applicativo Compane e fornito in licenza d’uso gratuita da IRES Piemonte, ente partner di progetto.
3. La Regione Piemonte nomina appositamente IRES Piemonte come Responsabile del trattamento per le attività inerenti la gestione, la manutenzione e il corretto funzionamento del software Compane e nell’ambito del progetto “InterAzioni in Piemonte 3”.
4. Le operazioni di Trattamento riguarderanno Dati necessari all’esecuzione del Progetto “InterAzioni in Piemonte 3” (a seguire, anche «Interessati») di seguito indicati:
 - a) Dati personali comuni (ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 1 del GDPR), quali:

- nome e cognome

- cittadinanza, nazionalità
- codice fiscale
- data di nascita
- genere
- residenza, domicilio
- contatti
- dati dei familiari
- dati sull'arrivo in Italia e status permanenza
- situazione lavorativa
- situazione abitativa

b) Dati relativi alla salute (ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 15 del GDPR), quali:

- disabilità
- stato di gravidanza
- gravi malattie, cure mediche in corso
- uso di sostanze stupefacenti
- vulnerabilità psichiche
- ulteriori dati in tema di vulnerabilità

c) Dati relativi a condanne penali e reati (ai sensi dell'art. 2 octies del Codice)

5. Il Titolare comunica al Responsabile qualsiasi variazione che si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di Trattamento dei Dati Personali.
6. Il Responsabile non potrà effettuare alcuna operazione di Trattamento riguardanti Dati Personali ulteriori a quelli di cui al presente articolo, se non a seguito di variazioni richieste formalmente dal Titolare.

Art. 2 – Durata del Trattamento

1. Il Trattamento dei Dati Personali dovrà avvenire per un periodo non eccedente il tempo strettamente necessario a dare attuazione alla Convenzione.
2. Alla naturale data di cessazione di efficacia della Convenzione, ovvero qualora il rapporto tra il Titolare e il Responsabile dovesse venire meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo, anche il presente Atto verrà automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche.
3. Al verificarsi delle circostanze di cui al precedente comma 2, il Responsabile perderà ogni legittimazione a trattare i Dati Personali e sarà tenuto a restituire al Titolare i Dati medesimi e a provvedere alla loro integrale distruzione, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente. Il Responsabile del Trattamento, inoltre, dovrà rilasciare al Titolare apposita dichiarazione attestante l'insussistenza, presso lo stesso, di alcuna copia dei Dati Personali trattati in forza del presente Atto.
4. Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione di cui al precedente comma 3, ultimo periodo.

Art. 3 – Istruzioni documentate

1. Il Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 28, par. 3, del GDPR, dovrà:
 - provvedere all'attivazione, all'aggiornamento, alla modifica e alla disabilitazione dei profili per l'accesso e l'utilizzo dell'applicativo Companee, ai sensi delle comunicazioni contenenti gli elenchi delle Persone Autorizzate inviate dai soggetti partner del progetto "InterAzioni in Piemonte 3" a IRES e per conoscenza al titolare;
 - applicare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza di cui al successivo art. 6 del presente Atto;
 - assicurarsi, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- Trattamento dei Dati Personali non consentito o non conforme alle finalità del Trattamento di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente Atto;
- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone autorizzate, ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice (a seguire, anche «**Persone Autorizzate**») in relazione a ciascuna area di Trattamento;
- vigilare – anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare del Trattamento – che le Persona Autorizzate si attengano alle procedure di volta in volta indicate dal Titolare, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi Trattamenti;
- assistere il Titolare del Trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del GDPR, nonché nel corso dell'eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui all'art. 36 del GDPR (a seguire, anche «**Garante per la Protezione dei Dati Personali**»);
- ove richiesto, assistere il Titolare del Trattamento, con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, a fronte dell'esercizio, da parte degli Interessati, dei diritti di cui agli artt. da 13 a 22 del GDPR;
- ove richiesto, assistere il Titolare del Trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del Trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del Trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di *providing* e *backup* utilizzati.

Art. 4 – Obblighi del Responsabile

1. Il Responsabile assume gli obblighi in materia di protezione dei Dati Personali, in conformità alle disposizioni del GDPR, del Codice e della ulteriore normativa vigente, e si impegna al pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di Trattamento dei Dati Personali, nonché delle istruzioni impartite dal Titolare.

2. Il Responsabile conferma la propria diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dalla normativa di cui al precedente comma 1.
3. Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare, tempestivamente, qualsiasi circostanza sopravvenuta che dovesse essere di ostacolo al regolare espletamento delle attività di cui al presente Atto.
4. Il Responsabile garantisce che i Dati Personali trattati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo – mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza ai sensi dell'art. 6 del presente Atto – i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di Trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente Atto.
5. Il Responsabile, salve specifiche istruzioni documentate del Titolare, si impegna a non:
 - a) utilizzare i Dati Personali in proprio o comunque per finalità diverse da quelle indicate al precedente art. 1, comma 1, del presente Atto;
 - b) cedere, concedere, consegnare, copiare, riprodurre, comunicare, divulgare, rendere disponibili in qualsiasi modo, o a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, a terzi, le informazioni acquisite nel Trattamento dei Dati Personali;
 - c) duplicare o riprodurre, in proprio, i Dati Personali per finalità diverse da quelle indicate al precedente art. 1, comma 1, del presente Atto.
6. Il Responsabile si obbliga ad osservare la massima riservatezza in relazione a fatti, informazioni, dati e atti di cui lo stesso venga a conoscenza in ragione del presente Atto.

Art. 5 – Registro della attività di Trattamento

1. Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed esibire al Titolare, su richiesta scritta o orale, un registro di tutte le attività di Trattamento svolte per conto del Titolare medesimo.
2. In conformità a quanto stabilito dall'art. 30, par. 2, del GDPR, il suddetto registro dovrà contenere:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile del Trattamento, del Titolare del Trattamento, del rappresentante del titolare del Trattamento o del Responsabile del Trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del Trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del GDPR.

Art. 6 – Misure di sicurezza

- 1. Il Responsabile dispone di una propria struttura organizzativa, che dichiara essere idonea a consentire il Trattamento dei Dati Personali nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza.
- 2. Il Responsabile si impegna, per le attività del progetto e per i relativi trattamenti dei dati personali indicati all'art 1 del presente atto di nomina, ad utilizzare l'applicativo "Companee" per garantirne la gestione, la manutenzione e il corretto funzionamento. In caso di attività di trattamento realizzate con strumenti diversi dall'applicativo, il Responsabile mette in atto idonee misure organizzative, tecniche e procedurali in grado di garantire un adeguato livello di sicurezza del trattamento dei dati personali.
- 3. Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare, tempestivamente, eventuali variazioni delle misure di sicurezza adottate.

Art. 7 – Delegato del Titolare al Trattamento dei Dati Personali

- 1. Il Titolare individua il delegato al Trattamento dei Dati Personali (a seguire, anche «**Delegato**») nella persona di Osvaldo Milanese, dirigente del settore Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione, progettazione e innovazione sociale, competente in materia;
- 2. Il Delegato al Trattamento dei Dati Personali svolge le seguenti attività:

- a) assicura il mantenimento e la gestione della Convenzione in relazione a qualsiasi modifica dovesse verificarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati;
 - b) adotta le necessarie procedure per garantire la conformità ai principi previsti dall'art. 5 del GDPR;
 - c) verifica la compatibilità delle misure di sicurezza alle norme in materia di protezione dei dati personali, anche in riferimento alle disposizioni organizzative e procedurali vigenti nei singoli ordinamenti regionali.
3. Le previsioni del presente Atto che riportano attività operative del Titolare finalizzate all'esecuzione del Progetto sono da intendersi riferite al Delegato, salva diversa indicazione da parte del Titolare medesimo.

Art. 8 – Persone Autorizzate

1. Il Responsabile designa le Persone Autorizzate tra i propri dipendenti, individuando quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di Trattamento nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, e impartendo loro, per iscritto, le idonee istruzioni.
2. Il Responsabile si impegna a vigilare sulle Persone Autorizzate affinché:
 - a) effettuino il Trattamento in modo lecito e corretto, esclusivamente ai fini dell'esecuzione delle attività e per le finalità di cui al presente Atto, e nel rispetto delle indicazioni fornite;
 - b) non diffondano o comunichino i Dati Personali oggetto di Trattamento senza la preventiva autorizzazione del Responsabile;
 - c) sia precluso l'accesso ai Dati Personali da parte di persone non autorizzate;
 - d) rispettino le misure di sicurezza adottate.
3. Il Responsabile garantisce che le Persone Autorizzate abbiano accesso ai soli Dati Personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati e che le stesse svolgano le operazioni di competenza nel rispetto del principio di riservatezza.

4. Il Responsabile si obbliga a fare osservare alle Persone Autorizzate la massima riservatezza in relazione a fatti, informazioni, dati e atti di cui le stesse vengano a conoscenza in ragione del presente Atto.

Art. 9 – Nomina di Sub-Responsabili del Trattamento

1. Con il presente Atto, il Titolare conferisce, ai sensi dell'art. 28, par. 2, del GDPR, autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter nominare eventuali ulteriori responsabili del trattamento (a seguire, anche «**Sub-Responsabili**»), fermi restando l'obbligo del Responsabile di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile al Titolare del Trattamento.
2. Nel caso in cui il Responsabile proceda alla nomina di Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità, forniscano garanzie sufficienti circa la messa in atto di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti di cui al GDPR e al Codice, il rispetto della normativa vigente e la tutela dei diritti degli Interessati.
3. Ove il Responsabile intenda ricorrere a Sub-Responsabili, sugli stessi sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico conforme alla normativa vigente, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto.
4. Qualora il Sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare del Trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Sub-Responsabile. Il Responsabile si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione, ove risulti allo stesso imputabile a titolo di colpa o dolo, che possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza dei suddetti obblighi, e più in generale, dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.
5. Il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di Sub-Responsabili. Il Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

Art. 10 – Vigilanza

1. Il Titolare avrà la facoltà di vigilare sulla puntuale osservanza da parte del Responsabile degli obblighi stabiliti dalla legge e dal presente Atto, nonché di effettuare verifiche periodiche anche con riguardo ai profili inerenti alla sicurezza.

2. Il Titolare – previa richiesta motivata, con congruo preavviso e comunque con tempistiche e modalità concordate con il Responsabile – potrà svolgere altresì ispezioni nei locali ove si svolgono le operazioni di trattamento o sono custoditi dati o documenti relativi al presente Atto.

Art. 11 – Obblighi di collaborazione

1. Il Responsabile si obbliga a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Atto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di vigilanza di cui al precedente art. 10 del presente Atto, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato.
2. Il Titolare si impegna, per sé e per i terzi da esso incaricati, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica di cui al precedente comma 1 esclusivamente per le finalità ivi indicate.
3. Il Responsabile si obbliga a comunicare tempestivamente al Titolare, al momento della ricezione, eventuali richieste di informazioni o comunicazioni relative all'esercizio dei diritti in materia di protezione di Dati Personali da parte degli Interessati, ovvero richieste di informazioni o comunicazioni dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, delle Autorità Giudiziarie e/o di qualsiasi altra Autorità pubblica (a seguire, anche le «Autorità»), ed ogni altra notizia rilevante in relazione al Trattamento dei Dati Personali.
4. Il Responsabile dovrà fornire supporto al Titolare nei contatti con le Autorità, fornendo qualsiasi informazione richiesta. Resta inteso che il Responsabile non potrà rappresentare né agire dinanzi alle Autorità per conto del Titolare.

Art. 12 – Data Breach

1. Il Responsabile informerà il Titolare senza ingiustificato ritardo nel caso in cui venga a conoscenza di violazioni di Dati Personali, in modo che lo stesso possa porre in essere gli adempimenti necessari ai sensi dagli artt. 33 e 34 del GDPR.

Art. 13 – Disposizioni varie

1. Il presente Atto non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso, salvo quanto previsto nella Convenzione.

2. Nessuna modifica al presente Atto sarà considerata validamente effettuata se non redatta per iscritto, firmata da persona munita dei necessari poteri e con indicazione specifica delle parti aggiunte o modificate.
3. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del GDPR e del Codice, nonché alla normativa comunque applicabile in materia di protezione dei dati personali.
4. Il presente Atto è stato oggetto di puntuale negoziazione tra le Parti, con la conseguenza che non si rende necessaria l'accettazione specifica di clausole del medesimo ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

(firmato digitalmente)

Il Titolare del Trattamento

Il Responsabile del Trattamento

CONVENZIONE

per l'attuazione del progetto
“InterAzioni in Piemonte 3 - “Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di
Paesi terzi” PROG. 1044
finanziato a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione Integrazione
(FAMI) 2021-2027
- CUP J69I23002840007 -

TRA

Regione Piemonte, in qualità di Soggetto Capofila, cod. fisc. 80087670016, rappresentato dal Responsabile del Settore Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale Osvaldo Milanese, domiciliato – ai fini del presente accordo – presso la sede della Regione Piemonte in Torino, piazza Piemonte, 1

E

Denominazione Ente _____ in qualità di Partner di progetto, cod. fisc. _____, rappresentato dal legale rappresentante _____, domiciliato – ai fini del presente accordo – presso la sede del _____ in _____, _____

PREMESSO CHE

- il Regolamento (Ue) 2021/1147 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione; FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2021-2027;
- il Regolamento (Ue) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 reca le disposizioni comuni applicabili, fra gli altri, al Fondo Asilo, migrazione e integrazione;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2019 n. 78, è stata individuata quale Autorità di Gestione del FAMI 2021-2027 la Direzione Centrale per le politiche migratorie – Autorità Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, del Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione;

- con Decisione C (2022) 8754 del 25 Novembre 2022 la Commissione Europea ha approvato il Programma Nazionale FAMI 2021-2027, successivamente modificato con Decisione C(2023) 9276 del 20 dicembre 2023;
- Con Decreto dell'Organismo Intermedio prot. n. 56 del 7 agosto 2023 è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 - Obiettivo Specifico 2 "Migrazione legale e Integrazione". Ambiti di applicazione: e) Supporto al miglioramento della governance multilivello per l'integrazione dei migranti; h) Valorizzazione, messa in trasparenza e sviluppo delle competenze, realizzazione individuale, socializzazione e partecipazione; j) Promozione della partecipazione attiva dei cittadini migranti alla vita economica, sociale e culturale - "Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi";
- con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti, prot. n. 123 del 10/12/2024, è stata approvata la graduatoria finale del suddetto Avviso, con l'ammissione a finanziamento del progetto "InterAzioni in Piemonte3" PROG. 1044 - CUP J69I23002840007; per un importo complessivo pari a euro 3.784.000,00 per attività progettuali avviate in data 01/04/2025 e che si concluderanno il 30/09/2029 – salvo eventuali proroghe del Ministero.
- il progetto regionale vede la partecipazione dei seguenti Partner di progetto:

Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali Caluso,

Comune di Asti,

Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-assistenziali C.I.S.S. 38,

Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali I. R. I. S.,

Città di Torino,

Unione dei Comuni Nord est Torino,

Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali (CISS) di Pinerolo,

Consorzio per i Servizi Socio-assistenziali del Monregalese (CSSM),

CISSACA - Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali dei Comuni dell'Alessandrino,

Agenzia Piemonte Lavoro,

IRES PIEMONTE - Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte.

- In data 18/02/2025 è stata firmata la Convenzione di Sovvenzione che regola i rapporti tra il Ministero (Autorità di gestione del fondo FAMI) e la Regione Piemonte.
- con DD n. 929/A2203A/2025 del 09/07/2025 è stata accertata al bilancio regionale la somma complessiva di euro 3.784.000,00 ed impegnata la somma complessiva di euro 3.784.000,00 di cui euro 3.715.070,00 a favore dei suddetti Partner di progetto;

CONSIDERATO CHE

si rende opportuno prevedere la stipula di un accordo di partenariato tra i soggetti facenti parte della rete progettuale di “InterAzioni in Piemonte3” , al fine di regolare i rapporti reciproci nella realizzazione delle attività e le conseguenti obbligazioni di carattere amministrativo e contabile, anche ai fini della rendicontazione, della conservazione della documentazione e del trattamento dei dati personali dei destinatari coinvolti;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati.

Le premesse e gli allegati richiamati nel presente atto fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

Oggetto dell’Accordo

Con il presente Accordo vengono disciplinati i rapporti giuridici e gli impegni reciproci tra la Regione Piemonte, in qualità di Soggetto capofila e Denominazione Ente in qualità di Partner di Progetto, per la realizzazione delle azioni previste dal progetto “InterAzioni in Piemonte 3 - “Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi”, d’ora in poi “InterAzioni in Piemonte 3”.

Le parti, nel rispetto delle proprie funzioni, responsabilità ed autonomia organizzativa, si impegnano a collaborare alla buona riuscita dell’intervento.

Articolo 3

Obblighi comuni

Nell’ambito della realizzazione delle attività progettuali le parti hanno i seguenti obblighi comuni:

- a) attuare l’insieme delle operazioni necessarie per la realizzazione delle attività progettuali per la parte di propria competenza;
- b) assicurare che, per l’insieme delle operazioni avviate ed attuate, vengano sostenute spese entro e non oltre la data di chiusura del progetto. A tal fine le spese devono essere legittime e regolari oltre che conformi alle norme e agli orientamenti europei e nazionali in materia di costi ammissibili e di rendicontazione;
- c) conservare, predisponendo il relativo fascicolo di progetto, tutta la documentazione amministrativa e contabile, sotto forma di originali o di copie

autentiche, su supporti comunemente accettati, registrando, in forma puntuale e conforme alle piste di controllo, le modalità di archiviazione e garantendone la rintracciabilità, funzionale alle verifiche di gestione, al monitoraggio, alla valutazione delle attività, ai controlli del revisore contabile e dell'esperto legale e a garantire il rispetto di quanto disposto dalla Manualistica di riferimento;

- d) mettere a disposizione in occasione dei controlli in itinere e finali svolti dal revisore contabile e dall'esperto legale tutta la documentazione richiesta per la parte di propria competenza, ovvero comunicare la sede presso cui è detenuta la documentazione in formato originale, impegnandosi, altresì, a consentire lo svolgimento delle verifiche finalizzate all'accertamento della regolarità delle operazioni eseguite e/o di eventuali responsabilità da parte delle Autorità competenti o di altro organismo deputato a tale scopo ed a collaborare alla loro corretta esecuzione;
- e) garantire, con riferimento all'attuazione del progetto, il mantenimento di un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile adeguata a tutte le relative transazioni;
- f) garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del progetto presentato, in termini esattamente conformi alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, ed assumere la responsabilità della corretta applicazione e delle eventuali violazioni delle suddette disposizioni;
- g) garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di rimborso a valere su altri programmi nazionali o europei o attraverso altri periodi di programmazione e il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività progettuali;
- h) rispettare, nell'esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, ivi incluse quelle in materia di pari opportunità, di tutela dei diversamente abili e di retribuzione del personale;
- i) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Programma nazionale e richiamati nella Convenzione sottoscritta tra Regione Piemonte ed Autorità di Gestione;
- j) in materia di affidamento di attività a enti terzi, osservare le norme UE e le disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 4

Obblighi in capo alla Regione Piemonte

Nell'esercizio della realizzazione delle attività progettuali la Regione Piemonte rappresenta il Soggetto capofila ed è responsabile unico nei confronti dell'Autorità di Gestione per l'attuazione del progetto, nonché referente unico per tutte le comunicazioni con la stessa.

La Regione è il soggetto che riceve i finanziamenti dall'Autorità di gestione, a nome di tutti i partner, è responsabile della corretta e tempestiva ripartizione delle quote ai partner.

La Regione Piemonte assume i seguenti impegni:

- a) è responsabile dell'esecuzione esatta ed integrale del progetto, della corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati e dallo stesso derivanti;
- b) rispetta, nell'esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, ivi incluse quelle in materia di pari opportunità, di tutela dei diversamente abili e di retribuzione del personale;
- c) assicura, nel corso dell'intero periodo di vigenza delle attività progettuali, i necessari raccordi con l'Autorità di Gestione, adeguando i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dall'Autorità di Gestione medesima, informandola di ogni fatto rilevante inerente il progetto e partecipando agli incontri periodici organizzati con finalità di monitoraggio;
- d) fornisce pieno supporto al valutatore indipendente FAMI per il regolare espletamento delle attività di valutazione in itinere ed ex post;
- e) è responsabile - per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuto il pagamento del saldo della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione presso la sua sede legale, della messa a disposizione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richiesti dall'Autorità di Gestione (inclusa la documentazione dei partner);
- f) gestisce, predispone e presenta le domande di pagamento, anche per conto degli eventuali Partner di progetto, dettagliando l'ammontare esatto dei costi sostenuti, secondo quanto previsto dalla Manualistica di riferimento;
- g) individua un Revisore indipendente per la verifica amministrativo-contabile di tutte le spese sostenute e rendicontate;
- h) individua un Esperto legale per la verifica di tutte le procedure di affidamento di forniture, servizi, lavori e di tutti gli incarichi individuali esterni, ove previsto;
- i) assicura il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dalla presente Convenzione;
- j) informa il Partner di progetto di ogni evento di cui è a conoscenza che possa causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto.

Articolo 5

Obblighi in capo al Partner di Progetto

I soggetti partner di progetto hanno l'obbligo di:

- a) eseguire esattamente ed integralmente, per quanto di spettanza, le attività progettuali;
- b) inviare alla Regione Piemonte i dati necessari per permettere alla stessa di assolvere agli adempimenti nei confronti dell'Amministrazione richiesti dalla presente Convenzione;

- c) individuare e comunicare alla Regione Piemonte il nominativo di un referente di progetto e di un referente amministrativo, quali punti di contatto unici per la gestione delle attività;
- d) informare la Regione Piemonte tempestivamente di ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto o che possa creare ritardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
- e) comunicare alla Regione Piemonte le proposte di eventuali modifiche da apportare al progetto;
- f) inviare alla Regione Piemonte tutti i documenti necessari per lo svolgimento dei controlli;
- g) assicurare ampia collaborazione ai fini della corretta esecuzione dei controlli e delle verifiche in loco svolti dagli organismi a tale scopo deputati.

Nell'ottica della cooperazione attiva e dell'assunzione dei corrispondenti impegni nella gestione del progetto nonché nel rispetto del ruolo e delle responsabilità ricadenti in capo alla Regione Piemonte nei confronti dell'Autorità di Gestione, il Partner di progetto con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna e si obbliga ad adeguarsi alle richieste ed alle eventuali prescrizioni promanate dalla Regione, in particolar modo per quanto attiene agli aspetti direttamente ed indirettamente connessi con gli specifici obblighi posti a carico con la sottoscrizione della Convenzione con l'Autorità di Gestione.

Ferma restando la responsabilità amministrativa del Soggetto capofila nei confronti dell'Autorità di Gestione, resta inteso il partner di progetto, sarà responsabile della mancata od inesatta gestione e/o esecuzione delle varie fasi/attività progettuali delle quali è investito, come dettagliatamente individuate nella proposta progettuale esecutiva approvata e sopra richiamata, e che in nessun caso una delle parti potrà essere ritenuta responsabile per eventuali obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi.

Il partner di progetto, si impegna, inoltre, a porre in essere ed assolvere ogni obbligo e adempimento per quanto di propria spettanza, connesso con i compiti ai medesimi demandati sulla base del presente accordo e/o dei successivi eventuali accordi in merito, mandando altresì indenne la Regione da ogni onere e responsabilità che a questa derivasse dal mancato rispetto degli impegni ed obblighi menzionati, per fatto od omissione del partner di progetto, stesso.

Articolo 6

Affidamento di incarichi o di contratti di appalto/fornitura

Il Partner di progetto, potrà – sotto la propria esclusiva responsabilità – affidare a soggetti terzi, con comprovata e documentata esperienza professionale nel settore oggetto dell'attività progettuale, l'esecuzione di parte delle stesse, ad esclusione delle attività relative alla gestione del progetto.

Qualora il Partner di progetto intenda affidare parte delle attività a soggetti terzi, questi:

- i) dovranno possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento;

ii) dovranno essere selezionati – in caso di incarichi professionali affidati a soggetti esperti – secondo le modalità previste dall’art. 7 del D. Lgs. 165/2001, ovvero – in caso di contratti di appalto – secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di procedure di evidenza pubblica (D. Lgs. 36/2023);

iii) non potranno sub-affidare ad altri soggetti l’esecuzione, anche di parte, delle attività.

Nel caso in cui le richiamate disposizioni normative e procedurali non dovessero essere applicabili (es. convenzioni con altri soggetti di diritto pubblico non sottoposte al D. Lgs. 36/2023), il Partner di progetto, è, comunque, tenuto - nei limiti della pertinenza - al rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e imparzialità nell’assegnazione dei contratti e degli incarichi.

I contratti stipulati con soggetti terzi affidatari dovranno essere dettagliati nell’oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per le voci di costo e devono riportare il codice identificativo della medesima.

Il Partner di progetto, potrà acquisire i beni e i servizi necessari per la realizzazione del progetto nel rispetto della normativa UE e nazionale vigente in materia e del principio del value for money.

La Commissione Europea e/o la Corte dei Conti e/o altre Autorità competenti, in base a verifiche documentali in loco, possono sottoporre a controllo tutti i fornitori/prestatori di servizi selezionati.

È fatto obbligo al Partner di progetto, di fare riferimento alla Manualistica adottata dall’Autorità di Gestione – tenendo, altresì, conto di eventuali modifiche alla stessa intervenute successivamente alla stipula del presente Accordo - in ordine alle modalità di espletamento delle procedure di affidamento di cui al presente articolo, o a ciò che concerne il rispetto dell’art. 3 della L. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 7

Responsabile dell’attuazione dell’Accordo

Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Accordo, è individuato, quale responsabile dell’attuazione, il Referente Osvaldo Milanesio del Soggetto capofila Regione Piemonte.

Al Responsabile vengono conferiti i seguenti compiti:

- a) rappresentare in modo unitario gli interessi delle parti sottoscrittrici nei confronti dell’Autorità di Gestione;
- b) coordinare il processo complessivo di realizzazione del progetto attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua attuazione;
- c) promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi presi dal Partner di progetto;

- d) monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione del progetto, secondo le modalità indicate dall'Autorità di Gestione;
- e) individuare ritardi e inadempienze assegnando un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza agli altri partner progettuali e all'Autorità di Gestione.

Articolo 8

Risorse finanziarie e modalità di liquidazione

Per la realizzazione delle attività progettuali la Regione Piemonte assegna al Partner di progetto, Denominazione Ente _____ una quota di budget pari a euro _____ complessivi, iscritti al bilancio regionale 2025-2027.

Le parti si danno reciprocamente atto che le risorse finanziarie saranno trasferite al Partner di progetto, secondo le seguenti modalità definite nella Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Autorità di Gestione:

- a) erogazione a titolo di anticipo fino al 15% dell'importo finanziato;
- b) erogazione delle successive tranches di finanziamento. La presentazione delle domande di rimborso intermedie è obbligatoria con cadenza semestrale dalla data di inizio attività.

L'importo massimo erogabile dall'Autorità di Gestione cumulativamente tra anticipo e domande di rimborso intermedie è pari al 90% del finanziamento.

Eventuali quote eccedenti la percentuale massima sopra indicata, saranno riconosciute in sede di saldo finale.

- c) erogazione del saldo. La domanda di rimborso finale deve essere inviata entro 30 giorni dalla data di conclusione delle attività progettuali.

Le modalità relative alla liquidazione delle spese sono dettagliate nella Manualistica di riferimento.

I pagamenti da parte dell'Autorità di Gestione saranno effettuati direttamente alla Regione Piemonte a seguito dell'esito positivo della verifica sulla documentazione amministrativo-contabile da parte dei soggetti competenti e, pertanto, la quota di budget assegnata al Partner di progetto, potrà subire variazioni in diminuzione come conseguenza di eventuali mancati riconoscimenti di voci di spesa.

Articolo 9

Verifiche, revoche e recuperi

Il Partner di progetto, potrà essere oggetto di controllo, nelle modalità previste dai Regolamenti, da parte delle Autorità Designate del Fondo, della Commissione Europea, o di altri organismi di controllo.

L'Autorità di Gestione disporrà verifiche e controlli, come previsti dai Regolamenti del Fondo, sull'avvio delle attività, nonché sulla corretta esecuzione del progetto e si avvarrà delle risultanze dei controlli del revisore indipendente e, laddove applicabile, dell'esperto legale. In merito alle attività di controllo, l'Amministrazione potrà avvalersi delle Prefetture o di organi istituzionali individuati sia a livello centrale che locale.

L'Autorità di Gestione può revocare in tutto o in parte il contributo erogato nel caso di:

- a) inadempimento all'obbligo di esatta esecuzione delle attività facente capo al Beneficiario;
- b) rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli e alle visite ispettive;
- c) interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
- d) inadempienza nell'attività di reporting, di monitoraggio, di valutazione e di rendicontazione delle spese, sia sotto il profilo del mancato o tardivo invio, sia sotto il profilo della non conformità della documentazione;
- e) irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;
- f) recesso non giustificato del Beneficiario dalla presente Convenzione;
- g) non veridicità di una o più dichiarazioni o della documentazione trasmessa e acquisita dall'Autorità di Gestione;
- h) mancato rispetto delle regole di pubblicità e degli obblighi in materia di Conflitto d'interessi);
- i) difformità tra il progetto approvato e la realizzazione, sia in termini qualitativi che quantitativi, e/o difformità e scostamenti rispetto agli indicatori o alle tempistiche indicate nel documento di progetto;
- j) erogazione di servizi a favore di soggetti diversi da quelli previsti dalle disposizioni del Fondo, dal Programma Nazionale di riferimento e dal progetto;
- k) violazione - laddove applicabili - delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- l) mancata partecipazione, senza giustificato motivo, agli incontri programmati dall'Autorità di Gestione;
- m) riscontrate irregolarità non sanabili;
- n) mancato o tardivo o insufficiente riscontro alle richieste formulate dall'Autorità di Gestione relativamente ad eventuali irregolarità sanabili riscontrate.

Nel caso in cui si debba procedere al recupero di una somma già erogata dall'Autorità di Gestione, la Regione Piemonte e il Partner di progetto, si impegnano a restituirla nei termini e nelle modalità previsti dalla medesima Autorità.

Articolo 10

Modifiche di progetto

Tutte le variazioni inerenti il progetto devono essere comunicate dal Partner di progetto, alla Regione preventivamente e saranno oggetto di valutazione congiunta.

Le variazioni del progetto non possono riguardare in nessun caso le disposizioni previste dai Regolamenti del Fondo e dall'Avviso di riferimento.

Nel corso del periodo di attuazione del progetto, secondo le indicazioni previste nella manualistica di riferimento:

- sarà possibile presentare al massimo una rimodulazione di budget per semestre a partire dall'avvio delle attività;
- il totale delle variazioni richieste non potrà superare il 30% del budget di progetto iniziale;
- l'ultima richiesta di rimodulazione non potrà essere presentata oltre 30 giorni precedenti alla data di chiusura delle attività.

Articolo 11

Durata e modalità di realizzazione

Il presente Accordo ha validità per l'intera durata delle attività progettuali a far data dalla comunicazione di inizio attività, fissata al 01/04/2025, e per una durata massima di 60 mesi, salvo eventuali proroghe ministeriali.

Il presente Accordo si intende valido sino alla conclusione delle intere operazioni di rendicontazione finale e di chiusura delle operazioni contabili.

Articolo 12

Trattamento dei dati

In relazione ai dati personali il cui utilizzo è necessario per l'attuazione delle attività oggetto del presente Accordo:

- a) la Regione Piemonte agisce in qualità di Titolare autonoma relativamente ai dati trattati per le attività di propria competenza, quali, ad esempio, l'attività di coordinamento e monitoraggio e l'attività collegata alla rendicontazione ed alle domande di rimborso nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D. Lgs. n. 196/2003 (Codice privacy);
- b) l'Ente Partner di progetto, agisce in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati, nominato dalla Regione Piemonte con apposito atto allegato alla presente Convenzione, (all. 1) ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
- c) il soggetto terzo, IRES PIEMONTE (Partner di progetto) che sviluppa e gestisce la piattaforma su cui sono elaborati e conservati i dati degli individui che partecipano alle progettualità, agisce in qualità di Responsabile esterno del trattamento nominato dalla Regione Piemonte, con apposito atto allegato alla presente Convenzione, ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Ciascuna delle parti, qualora si trovi nella condizione di affidare all'esterno, in parte e/o in toto, attività di trattamento di dati personali di propria titolarità, anche a favore di altri soggetti facenti parte della rete di partenariato progettuale (altri Enti Partner di Progetto e/o IRES PIEMONTE), si impegna a sottoscrivere un accordo volto a formalizzare il ruolo privacy assunto da tali soggetti al fine di procedere ad una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali.

In caso di nomina a Responsabile, la sottoscrizione di un accordo di nomina ex art. 28 GDPR è condizione necessaria ed imprescindibile per l'affidamento di attività di trattamento di dati personali.

Articolo 13

Proprietà e uso dei risultati

La proprietà di quanto realizzato in esecuzione della presente Convenzione, dei risultati delle attività progettuali, inclusi i nomi ed i loghi identificativi eventualmente utilizzati ed i diritti di proprietà intellettuale e industriale, sarà conferita alla Regione Piemonte.

Le Parti si impegnano a garantire all'Autorità di Gestione il diritto di utilizzare gratuitamente e liberamente e di concedere a terzi, quanto realizzato in esecuzione del presente Accordo.

Le Parti sono responsabili del rispetto di eventuali diritti d'autore, di privative e/o know how di terzi e si impegnano a tenere indenne e manlevare la controparte da ogni eventuale pretesa di terzi a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente connessa all'utilizzo dei predetti.

Articolo 14

Regole di pubblicità

Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento (Ue) 2021/1147, le Parti rendono (sempre) nota l'origine dei finanziamenti concessi dall'Unione, menzionandone esplicitamente il sostegno finanziario e garantendone la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati dei progetti, fornendo informazioni coerenti, efficaci e significative a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

Con riferimento alle modalità, regole generali e obblighi previsti dal Regolamento (Ue) 2021/1060 concernenti l'utilizzo dei loghi dell'Unione Europea e del Ministero dell'Interno, si rimanda alla Manualistica di riferimento: "Regole di pubblicità del Fondo".

Articolo 15

Conflitto d'interessi

Le Parti si impegnano a prendere ogni necessaria misura per prevenire ogni rischio, anche indiretto o potenziale, di conflitto di interesse o incompatibilità che possa influire sulla corretta esecuzione, sull'imparzialità e l'obiettività del presente Accordo.

Ogni situazione che costituisca o possa portare a conflitti d'interesse o incompatibilità durante l'esecuzione delle attività, deve essere immediatamente comunicata alla controparte. Le Parti devono procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto.

Articolo 16

Accordi ulteriori

Tutte le modifiche al presente Accordo saranno vincolanti per le parti solo qualora fatte per iscritto e debitamente sottoscritte dalle parti.

Articolo 17

Tentativo di conciliazione e Foro competente

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Articolo 18

Imposta di bollo

Ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, Denominazione Ente _____ è esente all'imposta di bollo.

Sottoscrizione in formato digitale

Regione Piemonte	Legale Rappresentante/Delegato _____ FIRMATO
Partner di Progetto, _____	Legale Rappresentante/Delegato _____ FIRMATO

CONVENZIONE

**per l'attuazione del progetto
"InterAzioni in Piemonte 3 - "Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di
Paesi terzi" - PROG. 1044
finanziato a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione Integrazione
(FAMI) 2021-2027
- CUP J69I23002840007 -**

TRA

Regione Piemonte, in qualità di Soggetto Capofila, cod. fisc. 80087670016, rappresentato dal Responsabile del Settore Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale Osvaldo Milanese, domiciliato – ai fini del presente accordo – presso la sede della Regione Piemonte in Torino, piazza Piemonte, 1

E

l'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (IRES), cod. fisc. 80084650011, rappresentato dal Presidente _____ domiciliato – ai fini del presente accordo – presso la sede dell'IRES in Torino, via Nizza, 18

PREMESSO CHE

- a) il Regolamento (Ue) 2021/1147 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione; FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2021-2027;
- b) il Regolamento (Ue) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 reca le disposizioni comuni applicabili, fra gli altri, al Fondo Asilo, migrazione e integrazione;
- c) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2019 n. 78, è stata individuata quale Autorità di Gestione del FAMI 2021-2027 la Direzione Centrale per le politiche migratorie – Autorità Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, del Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione;
- d) con Decisione C (2022) 8754 del 25 Novembre 2022 la Commissione Europea ha approvato il Programma Nazionale FAMI 2021-2027, successivamente modificato con Decisione C(2023) 9276 del 20 dicembre 2023;

- e) Con Decreto dell'Organismo Intermedio prot. n. 56 del 7 agosto 2023 è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 - Obiettivo Specifico 2 "Migrazione legale e Integrazione". Ambiti di applicazione: e) Supporto al miglioramento della governance multilivello per l'integrazione dei migranti; h) Valorizzazione, messa in trasparenza e sviluppo delle competenze, realizzazione individuale, socializzazione e partecipazione; j) Promozione della partecipazione attiva dei cittadini migranti alla vita economica, sociale e culturale - "Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi";
- f) con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti, prot. n. 123 del 10/12/2024, è stata approvata la graduatoria finale del suddetto Avviso, con l'ammissione a finanziamento del progetto "InterAzioni in Piemonte3" PROG. 1044 - CUP J69I23002840007; per un importo complessivo pari a euro 3.784.000,00 per attività progettuali avviate in data 01/04/2025 e che si concluderanno il 30/09/2029 – salvo eventuali proroghe del Ministero.

g) il progetto regionale vede la partecipazione dei seguenti Partner di progetto:

Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali Caluso,

Comune di Asti,

Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-assistenziali C.I.S.S. 38,

Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali I. R. I. S.,

Città di Torino,

Unione dei Comuni Nord est Torino,

Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali (CISS) di Pinerolo,

Consorzio per i Servizi Socio-assistenziali del Monregalese (CSSM),

CISSACA - Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali dei Comuni dell'Alessandrino,

Agenzia Piemonte Lavoro,

IRES PIEMONTE - Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte.

- h) In data 18/02/2025 è stata firmata la Convenzione di Sovvenzione che regola i rapporti tra il Ministero (Autorità di gestione del fondo FAMI) e la Regione Piemonte.
- i) con DD n. 929/A2203A/2025 del 09/07/2025 è stata accertata al bilancio regionale la somma complessiva di euro 3.784.000,00 ed impegnata la somma complessiva di euro 3.784.000,00 di cui euro 3.715.070,00 a favore dei suddetti Partner di progetto;

CONSIDERATO CHE

si rende opportuno prevedere la stipula di un accordo di partenariato tra i soggetti facenti parte della rete progettuale di “InterAzioni in Piemonte3” , al fine di regolare i rapporti reciproci nella realizzazione delle attività e le conseguenti obbligazioni di carattere amministrativo e contabile, anche ai fini della rendicontazione, della conservazione della documentazione e del trattamento dei dati personali dei destinatari coinvolti;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati richiamati nel presente atto fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

Oggetto dell’Accordo

Con il presente Accordo vengono disciplinati i rapporti giuridici e gli impegni reciproci tra la Regione Piemonte, in qualità di Soggetto capofila, e l’Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (d’ora in poi IRES) per la realizzazione delle azioni previste dal progetto “InterAzioni in Piemonte 3 - “Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi”, d’ora in poi “InterAzioni in Piemonte 3”.

Le parti, nel rispetto delle proprie funzioni, responsabilità ed autonomia organizzativa, si impegnano a collaborare alla buona riuscita dell’intervento.

Articolo 3

Obblighi comuni

Nell’ambito della realizzazione delle attività progettuali le hanno i seguenti obblighi comuni:

- j) attuare l’insieme delle operazioni necessarie per la realizzazione delle attività progettuali per la parte di propria competenza;
- k) assicurare che, per l’insieme delle operazioni avviate ed attuate, vengano sostenute spese entro e non oltre la data di chiusura del progetto. A tal fine le spese devono essere legittime e regolari oltre che conformi alle norme e agli orientamenti europei e nazionali in materia di costi ammissibili e di rendicontazione;
- l) conservare, predisponendo il relativo fascicolo di progetto, tutta la documentazione amministrativa e contabile, sotto forma di originali o di copie autenticate, su supporti comunemente accettati, registrando, in forma puntuale e conforme alle piste di controllo, le modalità di archiviazione e

garantendone la rintracciabilità, funzionale alle verifiche di gestione, al monitoraggio, alla valutazione delle attività, ai controlli del revisore contabile e dell'esperto legale e a garantire il rispetto di quanto disposto dalla Manualistica di riferimento;

- m) mettere a disposizione in occasione dei controlli in itinere e finali svolti dal revisore contabile e dall'esperto legale tutta la documentazione richiesta per la parte di propria competenza, ovvero comunicare la sede presso cui è detenuta la documentazione in formato originale, impegnandosi, altresì, a consentire lo svolgimento delle verifiche finalizzate all'accertamento della regolarità delle operazioni eseguite e/o di eventuali responsabilità da parte delle Autorità competenti o di altro organismo deputato a tale scopo ed a collaborare alla loro corretta esecuzione;
- n) garantire, con riferimento all'attuazione del progetto, il mantenimento di un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile adeguata a tutte le relative transazioni;
- o) garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del progetto presentato, in termini esattamente conformi alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, ed assumere la responsabilità della corretta applicazione e delle eventuali violazioni delle suddette disposizioni;
- p) garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di rimborso a valere su altri programmi nazionali o europei o attraverso altri periodi di programmazione e il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività progettuali;
- q) rispettare, nell'esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, ivi incluse quelle in materia di pari opportunità, di tutela dei diversamente abili e di retribuzione del personale;
- r) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Programma nazionale e richiamati nella Convenzione sottoscritta tra Regione Piemonte ed Autorità di Gestione;
- s) in materia di affidamento di attività a enti terzi, osservare le norme UE e le disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 4

Obblighi in capo alla Regione Piemonte

Nell'esercizio della realizzazione delle attività progettuali la Regione Piemonte rappresenta il Soggetto capofila ed è responsabile unico nei confronti dell'Autorità di Gestione per l'attuazione del progetto, nonché referente unico per tutte le comunicazioni con la stessa.

La Regione è il soggetto che riceve i finanziamenti dall'Autorità di gestione, a nome di tutti i partner, è responsabile della corretta e tempestiva ripartizione delle quote ai partner.

La Regione Piemonte assume i seguenti impegni:

- a) è responsabile dell'esecuzione esatta ed integrale del progetto, della corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati e dallo stesso derivanti;
- b) rispetta, nell'esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, ivi incluse quelle in materia di pari opportunità, di tutela dei diversamente abili e di retribuzione del personale;
- c) assicura, nel corso dell'intero periodo di vigenza delle attività progettuali, i necessari raccordi con l'Autorità di Gestione, adeguando i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dall'Autorità di Gestione medesima, informandola di ogni fatto rilevante inerente il progetto e partecipando agli incontri periodici organizzati con finalità di monitoraggio;
- d) fornisce pieno supporto al valutatore indipendente FAMI per il regolare espletamento delle attività di valutazione *in itinere* ed *ex post*;
- e) è responsabile - per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuto il pagamento del saldo della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione presso la sua sede legale, della messa a disposizione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richiesti dall'Autorità di Gestione (inclusa la documentazione dei partner);
- f) gestisce, predispone e presenta le domande di pagamento, anche per conto degli eventuali partner di progetto, dettagliando l'ammontare esatto dei costi sostenuti, secondo quanto previsto dalla Manualistica di riferimento;
- g) individua un Revisore indipendente per la verifica amministrativo-contabile di tutte le spese sostenute e rendicontate;
- h) individua un Esperto legale per la verifica di tutte le procedure di affidamento di forniture, servizi, lavori e di tutti gli incarichi individuali esterni, ove previsto;
- i) assicura il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dalla presente Convenzione;
- j) informa IRES di ogni evento di cui è a conoscenza che possa causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto.

Articolo 5

Obblighi in capo a IRES Piemonte

Ires, in quanto partner di progetto, ha l'obbligo di:

- a) eseguire esattamente ed integralmente, per quanto di spettanza, le attività progettuali;
- b) sviluppare e gestire la piattaforma su cui sono elaborati e conservati i dati delle persone che partecipano alle progettualità
- c) inviare alla Regione Piemonte i dati necessari per permettere alla stessa di assolvere agli adempimenti nei confronti dell'Amministrazione richiesti dalla presente Convenzione;
- d) individuare e comunicare alla Regione Piemonte il nominativo di un referente di progetto e di un referente amministrativo, quali punti di contatto unici per la gestione delle attività;
- e) informare la Regione Piemonte tempestivamente di ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto o che possa creare ritardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
- f) comunicare alla Regione Piemonte le proposte di eventuali modifiche da apportare al progetto;
- g) inviare alla Regione Piemonte tutti i documenti necessari per lo svolgimento dei controlli;
- h) assicurare ampia collaborazione ai fini della corretta esecuzione dei controlli e delle verifiche in loco svolti dagli organismi a tale scopo deputati.

Nell'ottica della cooperazione attiva e dell'assunzione dei corrispondenti impegni nella gestione del progetto nonché nel rispetto del ruolo e delle responsabilità ricadenti in capo alla Regione Piemonte nei confronti dell'Autorità di Gestione, IRES, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna e si obbliga ad adeguarsi alle richieste ed alle eventuali prescrizioni promanate dalla Regione, in particolar modo per quanto attiene agli aspetti direttamente ed indirettamente connessi con gli specifici obblighi posti a carico con la sottoscrizione della Convenzione con l'Autorità di Gestione.

Ferma restando la responsabilità amministrativa del Soggetto capofila nei confronti dell'Autorità di Gestione, resta inteso che IRES, in qualità di partner di progetto, sarà responsabile della mancata od inesatta gestione e/o esecuzione delle varie fasi/attività progettuali delle quali è investito, come dettagliatamente individuate nella proposta progettuale esecutiva approvata e sopra richiamata, e che in nessun caso una delle parti potrà essere ritenuta responsabile per eventuali obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi.

IRES si impegna, inoltre, a porre in essere ed assolvere ogni obbligo e adempimento per quanto di propria spettanza, connesso con i compiti ai medesimi demandati sulla base del presente accordo e/o dei successivi eventuali accordi in merito, mandando altresì indenne la Regione da ogni onere e responsabilità che a questa derivasse dal mancato rispetto degli impegni ed obblighi menzionati, per fatto od omissione di IRES stesso.

Articolo 6

Affidamento di incarichi o di contratti di appalto/fornitura

IRES potrà – sotto la propria esclusiva responsabilità – affidare a soggetti terzi, con comprovata e documentata esperienza professionale nel settore oggetto dell'attività progettuale, l'esecuzione di parte delle stesse, ad esclusione delle attività relative alla gestione del progetto.

Qualora IRES intenda affidare parte delle attività a soggetti terzi, questi:

- i) dovranno possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento;
- ii) dovranno essere selezionati – in caso di incarichi professionali affidati a soggetti esperti – secondo le modalità previste dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001, ovvero – in caso di contratti di appalto – secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di procedure di evidenza pubblica (D. Lgs. 36/2023);
- iii) non potranno sub-affidare ad altri soggetti l'esecuzione, anche di parte, delle attività.

Nel caso in cui le richiamate disposizioni normative e procedurali non dovessero essere applicabili (es. convenzioni con altri soggetti di diritto pubblico non sottoposte al D. Lgs. 36/2023), IRES è, comunque, tenuta - nei limiti della pertinenza - al rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e imparzialità nell'assegnazione dei contratti e degli incarichi.

I contratti stipulati con soggetti terzi affidatari dovranno essere dettagliati nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per le voci di costo e devono riportare il codice identificativo della medesima.

IRES potrà acquisire i beni e i servizi necessari per la realizzazione del progetto nel rispetto della normativa UE e nazionale vigente in materia e del principio del *value for money*.

La Commissione Europea e/o la Corte dei Conti e/o altre Autorità competenti, in base a verifiche documentali in loco, possono sottoporre a controllo tutti i fornitori/prestatori di servizi selezionati.

È fatto obbligo a IRES di fare riferimento alla Manualistica adottata dall'Autorità di Gestione – tenendo, altresì, conto di eventuali modifiche alla stessa intervenute successivamente alla stipula del presente Accordo - in ordine alle modalità di espletamento delle procedure di affidamento di cui al presente articolo, o a ciò che concerne il rispetto dell'art. 3 della L. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 7

Responsabile dell'attuazione dell'Accordo

Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, è individuato, quale responsabile dell'attuazione, il Referente Osvaldo Milanese del Soggetto capofila Regione Piemonte.

Al Responsabile vengono conferiti i seguenti compiti:

- a) rappresentare in modo unitario gli interessi delle parti sottoscrittrici nei confronti dell'Autorità di Gestione;
- b) coordinare il processo complessivo di realizzazione del progetto attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua attuazione;
- c) promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi presi da IRES;
- d) monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione del progetto, secondo le modalità indicate dall'Autorità di Gestione;
- e) individuare ritardi e inadempienze assegnando un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempimento agli altri partner progettuali e all'Autorità di Gestione.

Articolo 8

Risorse finanziarie e modalità di liquidazione

Per la realizzazione delle attività progettuali la Regione Piemonte assegna a IRES una quota di budget pari a euro _____ complessivi, iscritti al bilancio regionale 2025-2027.

Le parti si danno reciprocamente atto che le risorse finanziarie saranno trasferite a IRES secondo le seguenti modalità definite nella Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Autorità di Gestione:

- a) erogazione a titolo di anticipo fino al 15% dell'importo finanziato;
- b) erogazione delle successive tranches di finanziamento. La presentazione delle domande di rimborso intermedie è obbligatoria con cadenza semestrale dalla data di inizio attività.

L'importo massimo erogabile dall'Autorità di Gestione cumulativamente tra anticipo e domande di rimborso intermedie è pari al 90% del finanziamento.

Eventuali quote eccedenti la percentuale massima sopra indicata, saranno riconosciute in sede di saldo finale.

- c) erogazione del saldo. La domanda di rimborso finale deve essere inviata entro 30 giorni dalla data di conclusione delle attività progettuali.

Le modalità relative alla liquidazione delle spese sono dettagliate nella Manualistica di riferimento.

I pagamenti da parte dell'Autorità di Gestione saranno effettuati direttamente alla Regione Piemonte a seguito dell'esito positivo della verifica sulla documentazione amministrativo-contabile da parte dei soggetti competenti e, pertanto, la quota di budget assegnata a IRES potrà subire variazioni in diminuzione come conseguenza di eventuali mancati riconoscimenti di voci di spesa.

Articolo 9

Verifiche, revoche e recuperi

IRES potrà essere oggetto di controllo, nelle modalità previste dai Regolamenti, da parte delle Autorità Designate del Fondo, della Commissione Europea, o di altri organismi di controllo.

L'Autorità di Gestione disporrà verifiche e controlli, come previsti dai Regolamenti del Fondo, sull'avvio delle attività, nonché sulla corretta esecuzione del progetto e si avvarrà delle risultanze dei controlli del revisore indipendente e, laddove applicabile, dell'esperto legale. In merito alle attività di controllo, l'Amministrazione potrà avvalersi delle Prefetture o di organi istituzionali individuati sia a livello centrale che locale.

L'Autorità di Gestione può revocare in tutto o in parte il contributo erogato nel caso di:

- a) inadempimento all'obbligo di esatta esecuzione delle attività facente capo al Beneficiario;
- b) rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli e alle visite ispettive;
- c) interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
- d) inadempienza nell'attività di *reporting*, di monitoraggio, di valutazione e di rendicontazione delle spese, sia sotto il profilo del mancato o tardivo invio, sia sotto il profilo della non conformità della documentazione;
- e) irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;
- f) recesso non giustificato del Beneficiario dalla presente Convenzione;
- g) non veridicità di una o più dichiarazioni o della documentazione trasmessa e acquisita dall'Autorità di Gestione;
- h) mancato rispetto delle regole di pubblicità e degli obblighi in materia di Conflitto d'interessi);

- i) difformità tra il progetto approvato e la realizzazione, sia in termini qualitativi che quantitativi, e/o difformità e scostamenti rispetto agli indicatori o alle tempistiche indicate nel documento di progetto;
- j) erogazione di servizi a favore di soggetti diversi da quelli previsti dalle disposizioni del Fondo, dal Programma Nazionale di riferimento e dal progetto;
- k) violazione - laddove applicabili - delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- l) mancata partecipazione, senza giustificato motivo, agli incontri programmati dall'Autorità di Gestione;
- m) riscontrate irregolarità non sanabili;
- n) mancato o tardivo o insufficiente riscontro alle richieste formulate dall'Autorità di Gestione relativamente ad eventuali irregolarità sanabili riscontrate.

Nel caso in cui si debba procedere al recupero di una somma già erogata dall'Autorità di Gestione, la Regione Piemonte e IRES si impegnano a restituirla nei termini e nelle modalità previsti dalla medesima Autorità.

Articolo 10

Modifiche di progetto

Tutte le variazioni inerenti il progetto devono essere comunicate da IRES alla Regione preventivamente e saranno oggetto di valutazione congiunta.

Le variazioni del progetto non possono riguardare in nessun caso le disposizioni previste dai Regolamenti del Fondo e dall'Avviso di riferimento.

Nel corso del periodo di attuazione del progetto, secondo le indicazioni previste nella manualistica di riferimento:

- sarà possibile presentare al massimo una rimodulazione di budget per semestre a partire dall'avvio delle attività;
- il totale delle variazioni richieste non potrà superare il 30% del budget di progetto iniziale;
- l'ultima richiesta di rimodulazione non potrà essere presentata oltre 30 giorni precedenti alla data di chiusura delle attività.

Articolo 11

Durata e modalità di realizzazione

Il presente Accordo ha validità per l'intera durata delle attività progettuali a far data dalla comunicazione di inizio attività, fissata al 01/04/2025, e per una durata massima di 60 mesi, salvo eventuali proroghe ministeriali.

Il presente Accordo si intende valido sino alla conclusione delle intere operazioni di rendicontazione finale e di chiusura delle operazioni contabili.

Articolo 12

Trattamento dei dati

In relazione ai dati personali il cui utilizzo è necessario per l'attuazione delle attività oggetto del presente Accordo:

- a) la Regione Piemonte agisce in qualità di Titolare autonoma relativamente ai dati trattati per le attività di propria competenza, quali, ad esempio, l'attività di coordinamento e monitoraggio e l'attività collegata alla rendicontazione ed alle domande di rimborso nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D. Lgs. n. 196/2003 (Codice privacy);
- b) IRES PIEMONTE - che sviluppa e gestisce la piattaforma su cui sono elaborati e conservati i dati delle persone che partecipano alla progettualità, agisce in qualità di Responsabile esterno del trattamento nominato dalla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, come da apposito atto allegato alla presente Convenzione (all. 2);
- c) L'Ente Partner di progetto, agisce in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati, nominato dalla Regione Piemonte con apposito atto allegato alla presente Convenzione, ai sensi dell'art. 28 del GDPR;

Ciascuna delle parti, qualora si trovi nella condizione di affidare all'esterno, in parte e/o in toto, attività di trattamento di dati personali di propria titolarità, anche a favore di altri soggetti facenti parte della rete di partenariato progettuale (altri Enti partner di Progetto e/o IRES PIEMONTE), si impegna a sottoscrivere un accordo volto a formalizzare il ruolo privacy assunto da tali soggetti al fine di procedere ad una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali.

In caso di nomina a Responsabile, la sottoscrizione di un accordo di nomina ex art. 28 GDPR è condizione necessaria ed imprescindibile per l'affidamento di attività di trattamento di dati personali.

Articolo 13

Proprietà e uso dei risultati

La proprietà di quanto realizzato in esecuzione della presente Convenzione, dei risultati delle attività progettuali, inclusi i nomi ed i loghi identificativi eventualmente utilizzati ed i diritti di proprietà intellettuale e industriale, sarà conferita alla Regione Piemonte.

Le Parti si impegnano a garantire all'Autorità di Gestione il diritto di utilizzare gratuitamente e liberamente e di concedere a terzi, quanto realizzato in esecuzione del presente Accordo.

Le Parti sono responsabili del rispetto di eventuali diritti d'autore, di privative e/o know how di terzi e si impegnano a tenere indenne e manlevare la controparte da ogni eventuale pretesa di terzi a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente connessa all'utilizzo dei predetti.

Articolo 14

Regole di pubblicità

Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento (Ue) 2021/1147, le Parti rendono (sempre) nota l'origine dei finanziamenti concessi dall'Unione, menzionandone esplicitamente il sostegno finanziario e garantendone la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati dei progetti, fornendo informazioni coerenti, efficaci e significative a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

Con riferimento alle modalità, regole generali e obblighi previsti dal Regolamento (Ue) 2021/1060 concernenti l'utilizzo dei loghi dell'Unione Europea e del Ministero dell'Interno, si rimanda alla Manualistica di riferimento: "Regole di pubblicità del Fondo".

Articolo 15

Conflitto d'interessi

Le Parti si impegnano a prendere ogni necessaria misura per prevenire ogni rischio, anche indiretto o potenziale, di conflitto di interesse o incompatibilità che possa influire sulla corretta esecuzione, sull'imparzialità e l'obiettività del presente Accordo.

Ogni situazione che costituisca o possa portare a conflitti d'interesse o incompatibilità durante l'esecuzione delle attività, deve essere immediatamente comunicata alla controparte. Le Parti devono procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto.

Articolo 16

Accordi ulteriori

Tutte le modifiche al presente Accordo saranno vincolanti per le parti solo qualora fatte per iscritto e debitamente sottoscritte dalle parti.

Articolo 17

Tentativo di conciliazione e Foro competente

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Articolo 18

Imposta di bollo

Ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, IRES Piemonte è esente all'imposta di bollo.

Sottoscrizione in formato digitale

Regione Piemonte	Legale Rappresentante/Delegato _____ FIRMATO
IRES Piemonte	Legale Rappresentante/Delegato _____ FIRMATO